

**Trib. Coll. Palmi, Sent. n. 635/2017 (ud. 11/5/2017 – dep. 19/7/2017) Pres. Gentile M. – Est. Romeo A.**

*Motivi della decisione*

...*omissis*...

Conviene subito rimarcare che l'imputazione *ex art. 572 c.p.* ha assunto nell'ambito di questo procedimento la peculiare fisionomia della c.d. 'violenza assistita', contestandosi agli imputati non già di aver maltrattato – nel senso più usuale del termine – i predetti minori, bensì di averli esposti, in modo sistematico ed abituale, alle deleterie conseguenze psicologiche derivanti dall'essere involontari spettatori delle continue violenze, fisiche e morali, perpetrate nei confronti della loro giovane madre.

Questa precisazione consente dunque di perimetrare immediatamente l'oggetto del presente giudizio, sgombrando il campo da ogni possibile fraintendimento sul nucleo essenziale dell'accusa qui in rilievo, il cui sostrato fattuale — cioè la consumazione del reato di maltrattamenti a danno di ...*omissis*... fino al giorno della sua morte, ... — deve considerarsi pacificamente accertato, avendo costituito oggetto di due distinti giudizi penali (divergente, per quel che attiene a detto reato, soltanto con riferimento al *tempus commissi delicti* ed al corredo di circostanze) conclusisi con sentenze di condanna divenute irrevocabili.

Giova allora, evidentemente, prendere le mosse proprio da una sintetica ricognizione degli accadimenti che fanno da sfondo a questa ennesima vicenda processuale instaurata nei confronti dei genitori di ...*omissis*..., distinta dalle due precedenti (per quel che attiene all'imputazione *ex art. 572 c.p.*) per la diversa dimensione soggettiva della 'vittima' del reato; venendo qui in rilievo non già la sfera della persona offesa in via immediata e diretta dalle condotte maltrattanti — cioè appunto ...*omissis*... — bensì quella delle vittime 'secondarie' di tali condotte, cioè i suoi figli, costretti nella più delicata fase della loro crescita, ed in assenza di una figura paterna, a subire il clima di sistematica sopraffazione imposto dalla componente maschile della famiglia (cioè dal nonno e dallo zio) nei confronti della loro madre.

Tenuto dunque conto delle sentenze di condanna pronunciate nell'ambito dei menzionati procedimenti per detta imputazione e per l'intero arco temporale che qui rileva a carico dei due imputati (nonché di ...*omissis*..., fratello di ...*omissis*...), ci si avvede allora con intuitiva evidenza della peculiarità del *thema probandum* esplorato in questo processo, essendo stato rimesso al Tribunale il complesso compito di vagliare l'astratta configurabilità, prima, e la concreta sussistenza, dopo, del delitto di maltrattamenti in famiglia in una ipotesi, certamente non frequente nella casistica applicativa, di violenza 'assistita' o 'partecipata' sui minori. Accezione, questa, con cui si intende consuetamente alludere, nella letteratura psicologica, a quella forma di violenza domestica che si realizza nel caso in cui un minore sia obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza sia fisica che verbale tra i genitori o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori. La violenza assistita integra quindi una vera e propria forma di maltrattamento

psicologico, idoneo a riverberare i suoi effetti sul minore a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale.

Ciò chiarito in via di prima approssimazione, figura certamente opportuno muovere dall'esatto inquadramento delle due vicende processuali cui si è fatto più volte riferimento, rivestendo il presente procedimento carattere accessorio – per l'identità in fatto degli accadimenti materiali contestati – e consequenziale rispetto ad esse. Ciò permetterà di comprenderne a fondo oltre che la diversa portata altresì la peculiare origine, generata non tanto e non solo dall'esito dei predetti processi a carico dei familiari di ...*omissis*... quanto piuttosto dalle segnalazioni inoltrate all'Ufficio di Procura dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in occasione del procedimento di decadenza della potestà genitoriale di ...*omissis*... e di affidamento dei minori in ordine alla gravosa situazione registrata nel relativo contesto familiare dopo la morte della loro madre.

Orbene, entrando *in medias res*, quanto al primo aspetto vale ribadire che il presente processo costituisce un'appendice del procedimento penale instaurato a carico di ...*omissis*... per la vicenda della morte della loro congiunta ...*omissis*..., avvenuta, apparentemente a seguito di suicidio, il 20/8/2011, definito dalla Corte d'Assise di Palmi con sentenza del 13/7/2013. In detto procedimento i tre imputati venivano chiamati a rispondere delle seguenti imputazioni:

**a) del reato di cui all'art. 110, 572 comma 2 c.p.** *perché, in concorso morale e materiale tra loro, attraverso reiterati atti di violenza fisica, consistenti nel malmenarla in più occasioni nonché mediante vessazioni psicologiche, attuati nel corso di un lungo periodo di tempo, maltrattavano la figlia e sorella ...omissis... la quale, in conseguenza dei gravi e reiterati maltrattamenti, si determinava infine a togliersi la vita ingerendo acido muriatico.*

*In particolare ponevano in essere le seguenti condotte:*

*1. le impedivano di uscire liberamente di casa e di avere amicizie, in particolare da quando il marito ...omissis... era detenuto in carcere, malmenandola e comunque vessandola ad ogni violazione delle "regole" da essi imposte;*

*2. intorno al mese di giugno del 2010 ...omissis..., avendo appreso da lettere anonime che la loro congiunta intratteneva una relazione extraconiugale, la picchiavano violentemente, cagionandole la frattura ovvero l'incrinatura di una costola, quindi le impedivano di recarsi in ospedale per ricevere le cure, costringendola a rimanere chiusa in casa ove la facevano clandestinamente curare da sanitario di loro fiducia per circa tre mesi;*

*3. a partire dal giugno 2010, in conseguenza dell'arrivo delle predette lettere anonime, ...omissis... la sottoponeva a continui pedinamenti;*

*4. dal 27.7.2011 all'8.8.2011, periodo in cui ...omissis... si trovava in località protetta a Genova, in conseguenza della sua scelta di collaborare con la giustizia, ...omissis... effettuavano continue pressioni psicologiche – consistenti, tra l'altro, nella minaccia di allontanare per sempre i figli da lei - per costringerla a fare ritorno a Rosarno e ritrattare le dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria;*

*... ..*

*In Rosarno fino al 20.8.2011 (giorno della morte ...omissis... mediante ingestione di acido muriatico).*

**b) del reato di cui agli artt. 81, 110, 611 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, usavano violenza e minacce per costringere ...omissis... a commettere fatti costituenti reato. In particolare, mediante violenze psicologiche e minacce di non farle più vedere i figli, la costringevano a registrare un'audiocassetta, destinata ad essere portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, contenente la ritrattazione di tutte le dichiarazioni precedentemente rese agli inquirenti riguardanti responsabilità del padre ...omissis..., e la responsabilità di ulteriori soggetti dalla stessa indicati da ...omissis... quali autori di episodi di omicidio fra cui quello di ...omissis...**

*Condotta finalizzata a far commettere a ...omissis... i delitti di:*

- *falsa testimonianza, avendo costei nella registrazione falsamente affermato di aver reso dichiarazioni all'AG perché spinta dalla rabbia nei confronti del padre ...omissis... e del fratello ...omissis... e perché voleva andare via di casa;*
- *favoreggiamento personale, poiché, essendo la stessa obbligata a deporre in quanto parte offesa del delitto di cui all'art. 572 c.p., con la ritrattazione aiutava i suoi familiari ad eludere le investigazioni dell'Autorità;*
- *autocalunnia, essendosi nella registrazione falsamente incolpata del delitto di calunnia nei confronti del padre ...omissis..., nonché di ulteriori soggetti indicati quali autori di episodi di omicidio fra cui quello di ...omissis....*

(capo di imputazione così modificato all'udienza del 31.5.2013)

....

In Rosarno fino al 12.8.2011.

La Corte d'Assise di Palmi nel pronunciare sentenza di condanna per il capo A) rimodulava tuttavia l'imputazione, confermando l'accusa di maltrattamenti (salvo una circoscritta 'porzione' temporale) ma escludendo la riconducibilità dell'evento morte a quest'ultimo reato ai sensi dell'art. 572, co. 2, c.p. In buona sostanza, i giudici respingevano l'ipotesi del suicidio della vittima, prospettando invece che la stessa fosse stata assassinata per mano di soggetti, sicuramente gravitanti nel medesimo contesto familiare, non individuati, restituendo pertanto gli atti alla Procura in relazione a siffatta ipotesi criminosa.

Questo aspetto si rivela invero, ai fini dell'indagine da compiere in questa sede, ininfluenza, occorrendo invece focalizzare l'attenzione sulla parziale riqualificazione operata dalla Corte anche con riferimento al delitto di maltrattamenti limitatamente alla condotta contestata al punto 4 del capo A). Se per le prime tre condotte integranti il delitto abituale contestato ai familiari della p.o. si riteneva infatti pienamente provata la responsabilità concorsuale degli imputati, con riferimento a tale ultimo segmento temporale la Corte riscontrava la sussistenza dell'aggravante (non contestata) di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, per effetto della quale, comportando un'alterazione della competenza funzionale dell'autorità procedente, non poteva far altro che disporre la restituzione degli atti all'Ufficio di Procura con competenza distrettuale.

Il *discrimen* individuato dalla Corte d'Assise risulta dunque poggiare su un dato puramente temporale, costituito dalla acquisita consapevolezza in capo agli imputati della scelta collaborativa della congiunta. Sicché, nulla mutando quanto alla consistenza oggettiva delle umiliazioni, delle violenze, fisiche e psichiche, e delle vessazioni, prevalentemente in termini di azzeramento della relativa libertà di

movimento e di interazione sociale, consumate a danno di ...*omissis*... ininterrottamente in entrambi i periodi, l'elemento che determinava la decisione della Corte è da rinvenirsi nella direzione finalistica assunta dalle condotte *de quibus* dopo il 27/7/2011, cioè nel momento in cui ...*omissis*..., la moglie ...*omissis*... ed il figlio ...*omissis*... maturavano la certezza che la congiunta avesse intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia. Da quel momento l'unico proposito perseguito dai familiari della donna diveniva infatti quello di persuaderla ad interrompere il percorso collaborativo ritrattando tutte le accuse (che ipotizzavano) mosse a loro carico o comunque nei confronti di componenti, più o meno vicini, delle famiglie di 'ndrangheta rosarnesi. Sicché le azioni poste in essere in questa peculiare fase — e volte in specie, per come correttamente ritenuto, ad indurla a commettere i reati di autocalunnia, falsa testimonianza e favoreggiamento — manifestano indubbiamente la connotazione teleologica sanzionata dall'art. 7 d.l. 152/1991 della volontà agevolativa di un sodalizio mafioso, oltreché caratterizzarsi per essere state poste in essere con modalità tipicamente mafiose (questa seconda declinazione non qualifica tuttavia l'imputazione contestata).

Per questi motivi, in definitiva, la Corte disponeva la restituzione degli atti alla Procura distrettuale non soltanto in relazione all'indicata condotta di maltrattamenti di cui al n. 4 del capo A) della rubrica ma anche per il reato di cui al capo B) [art. 611 c.p.] nonché per il ravvisato episodio omicidiario, ritenendo tutti i predetti reati aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991.

Inoltre il Collegio disponeva altresì la trasmissione degli atti anche in relazione ai delitti di cui agli artt. 369, 372 e 378 c.p., parimenti aggravati dall'art. 7, ritenendo i predetti reati — cui risulta teleologicamente connesso quello di cui all'originario capo B) — effettivamente consumatisi nel momento della registrazione, prima, e della divulgazione, dopo, dell'audiocassetta contenente la ritrattazione di ...*omissis*...

Orbene, per tutte le anzidette ipotesi delittuose, per come qualificate *in iure* dalla Procura *ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p.* (art. 572, 610, 611, 378, aggravate dall'art. 7), con la sola eccezione del reato di omicidio, veniva effettivamente celebrato un processo (nelle forme del rito abbreviato) dinanzi al G.u.p. distrettuale di Reggio Calabria<sup>1</sup>, che si concludeva con la condanna di tutti gli imputati per tutti i reati ai medesimi ascritti (oltreché dell'avv. ...*omissis*..., per il quale parimenti la Corte d'assise aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura). Da rimarcare, per quel che qui interessa, che la condotta di maltrattamenti risultava, conformemente alle indicazioni espresse dalla Corte d'assise, circoscritta all'arco temporale compreso tra il 27/7 e il 20/8/2011, corrispondendo perciò perfettamente al periodo rimasto 'scoperto' dalla sentenza di condanna pronunciata a conclusione del giudizio d'assise. Altrettanto importante è segnalare che nel giudizio d'appello avente ad oggetto la sentenza del G.u.p., la Corte territoriale — differentemente da quest'ultimo — riteneva di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del proprio giudizio e quello di maltrattamenti

---

<sup>1</sup> Il quale a sua volta, nel pronunciare sentenza, disponeva la trasmissione degli atti al medesimo Ufficio di Procura distrettuale in relazione all'ipotesi di calunnia aggravata *ex art. 7* nei confronti degli imputati ...*omissis*... e ...*omissis*... con riferimento all'esposto presentato alla Procura di Palmi il 23/8/2011.

giudicato dalla Corte d'Assise (la cui sentenza era divenuta frattanto definitiva), non condividendo il giudizio espresso dal G.u.p. circa la sussistenza di una *ontologica differenza temporale e finalistica tra i due segmenti in cui risulta scisso l'originario capo di imputazione* [maltrattamenti]. Al contrario i Giudici d'appello reputavano che né la diversità temporale tra le due condotte – in ‘sostanziale continuità’ cronologica tra di loro – né tanto meno il finalismo particolare preso di mira dagli imputati a far data dal momento in cui venivano a conoscenza delle peculiari ragioni dell'allontanamento della congiunta potessero ritenersi elementi ostativi alla sostanziale unicità del disegno criminoso.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte d'Appello rideterminava dunque, in applicazione della disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 81 cpv. c.p., la pena da infliggersi agli imputati per il reato di maltrattamenti giudicato in assise e per quelli definiti in sede di abbreviato. Limitando l'esame delle determinazioni assunte dalla Corte ai soli imputati di questo processo (cioè ...*omissis*...), consta che i Giudici d'appello abbiano condiviso non soltanto l'identificazione della violazione più grave operata dal G.u.p. con riferimento al capo C) delle imputazioni del giudizio abbreviato (art. 611 c.p. aggrav. ex art. 339 c.p. e art. 7 l. 203/91), ritenendola pertanto tale anche rispetto ai maltrattamenti giudicati in assise, ma altresì il calcolo della pena effettuato da quest'ultimo per le quattro imputazioni giudicate e – come rilevato – ritenute avvinte dal vincolo della continuazione.

... *omissis*...

Nel concludere sul punto conviene infine segnalare che la decisione dei giudici d'appello veniva integralmente confermata in sede di legittimità, respingendo la suprema Corte con sentenza del 26/10/2016 il ricorso degli imputati.

I predetti procedimenti risultano dunque conclusi in via definitiva, posto che la sentenza delle Corte d'Assise, riformata *quoad penam* in secondo grado in data 6/2/2014, è divenuta irrevocabile il 26/8/2014, laddove invece quella del G.u.p. di RC del 30/7/2014, riformata nei termini su indicati dalla Corte d'Appello con applicazione del cumulo giuridico in data 30/6/2015, è passata in giudicato il 26/10/2016.

Volendo poi procedere, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite, ad una sintetica ricostruzione della vicenda umana della povera ...*omissis*..., basta qui ricordare che il relativo allontanamento da Rosarno al seguito dei Carabinieri incaricati di trasferirla in località protetta avveniva nella notte tra il ...*omissis*..., avendo ella deciso di abbandonare la propria famiglia d'origine che, in specie dopo la carcerazione del marito ...*omissis* ..., le aveva drasticamente compresso i pochi spazi di libertà di cui poteva godere, recludendola di fatto in casa ed impedendole qualsiasi forma di interazione sociale non previamente autorizzata. Passava tuttavia ben poco tempo prima che la ragazza decidesse di ricontattare i genitori, prevalentemente spinta dal desiderio di rivedere i figli, affidati alla madre al momento della difficile decisione di collaborare con la giustizia con una struggente lettera con cui la supplicava di non commettere con loro gli errori che aveva commesso con lei e di non lasciarne curare l'educazione agli altri familiari (in particolare il marito, il

nonno e gli altri componenti maschi della famiglia). E proprio per il desiderio di rivedere i figli, all'epoca tutti minori, che ...*omissis*... si determinava per acconsentire a far rientro a casa, indicando ai genitori un luogo in cui essere prelevata. Ciò che in effetti accadeva il 2/8/2011, allorquando gli imputati si recavano a ...*omissis*... e incontravano la figlia, intraprendendo immediatamente il lungo viaggio di ritorno, che tuttavia subiva una svolta imprevista. Ed infatti durante la sosta per la notte presso casa di congiunti a Reggio Emilia, ...*omissis*... si pentiva dell'idea di far rientro a Rosarno e contattava il servizio di protezione, che ne effettuava il prelievo riconducendola immediatamente presso la medesima località protetta.

Un successivo tentativo di riportare a Rosarno la congiunta andava tuttavia a buon fine qualche giorno più tardi, allorquando l'8 agosto la (imputata)...*omissis*... si recava nuovamente a ...*omissis*... con il figlio ...*omissis*... e la nipote ...*omissis*..., convincendo la figlia a far rientro a casa.

Il 17/8 ...*omissis*... contattava però nuovamente il suo referente nell'Arma dei Carabinieri manifestando l'intenzione di rientrare nel sistema di protezione, anche in ragione del continuo stato di pericolo percepito in ambito domestico. In tale occasione comunicava all'interlocutore di essere stata portata dagli 'avvocati', segnalando di incontrare grossissime difficoltà ad uscire da casa. Per tale motivo chiedeva di inventare un pretesto per convocarla in caserma, rappresentando che diversamente non avrebbe potuto raggiungerla, temendo tanto per le ripercussioni interne alla famiglia quanto per quelle esterne al contesto strettamente familiare. Segnalava inoltre al maresciallo ...*omissis*... la circostanza dell'utilizzazione clandestina del telefono cellulare con cui lo stava contattando, ignorandone la famiglia l'esistenza (*Io il telefono lo spengo e lo apro, perché loro non sanno nemmeno che c'ho sto telefono, capito?*). I due prendevano allora accordi per sentirsi quella stessa notte al fine di pianificare lo spostamento; cosa che tuttavia non accadeva, contattando la ...*omissis*... (il militare) ...*omissis*... soltanto la mattina seguente e riferendo di non avere avuto la possibilità di accendere il telefono e di nutrire forti preoccupazioni per la madre, in quanto era stata incaricata dal padre di seguirla costantemente. Seguivano accordi per la notte a venire ma nel pomeriggio la ...*omissis*... contattava nuovamente ...*omissis*... chiedendogli di temporeggiare a causa di non meglio specificati problemi di salute della figlia.

La donna nei due giorni seguenti non dava più notizie, fin quando giorno 20 i Carabinieri non apprendevano *in diretta* la notizia del suo decesso.

Il 23/8/2011 ...*omissis*... e la moglie depositavano presso la Procura di Palmi un esposto con cui chiedevano di far luce sulla morte della figlia, indicandone fondamentalmente come autori forze dell'ordine e magistratura, da cui sarebbe stata plagiata ed indotta a rendere dichiarazioni non vere sulla famiglia di cui faceva parte, approfittando della sua evidente debolezza psicologica. Allegata all'atto vi erano la lettera con cui ...*omissis*... aveva affidato i figli alla madre prima di allontanarsi da Rosarno ed una registrazione – con relativa trascrizione – in cui la giovane, prima di morire, ritrattava personalmente le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria spiegando i motivi del suo gesto.

E' da dire infine che i minori venivano allontanati dall'abitazione dei nonni, ove si erano consumate tutte le vicende sin qui sommariamente descritte, nel mese di marzo del 2012 e collocati in comunità a Cosenza per poi rientrare a Rosarno nel mese di luglio del 2012 affidati alla zia paterna (sorella del padre).

Quanto al secondo profilo, è sufficiente qui rilevare che la responsabilità dei coniugi ...*omissis*... per l'imputazione *ex art. 572 c.p.* nei confronti dei nipoti minorenni veniva concretamente ipotizzata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che, investito dopo la morte di ...*omissis*... del procedimento di decadenza della potestà genitoriale del padre (detenuto) ...*omissis*... e di affidamento degli stessi, non mancava di stigmatizzare nei due decreti del 6/3/2012 e del 14/10/2014 la diretta incidenza anche sui minori delle condotte di maltrattamento poste in essere dagli odierni imputati, per come risultanti dagli atti trasmessi per competenza dalla Procura della Repubblica di Palmi. E ciò non tanto e non solo per il ripetuto uso di questi ultimi *come strumento di ricatto sulla congiunta che si trovava nel luogo di protezione, nell'assenza di alcuna comprensione per le loro delicate esigenze psicologiche*, quanto piuttosto, e precipuamente, per il fatto di non essersi fatti scrupoli di maltrattare la figlia davanti ai ragazzi, reiterando le violenze, i soprusi e le vessazioni di ogni tipo alla stessa costantemente riservate anche in loro presenza, convivendo tutti nel medesimo stabile se pur in due diverse abitazioni. Proprio per tali ragioni il giudice minorile riteneva che la deleteria condotta, causativa del suicidio della ... *omissis*..., fosse stata consumata anche nei confronti dei nipoti minorenni, per essere stati costoro: 1) sottoposti a incongrue pressioni psicologiche; 2) coinvolti in dinamiche dalle quali avrebbero dovuto essere preservati; 3) costretti ad assistere ad atti di violenza nei confronti della loro madre.

Orbene, di queste indicazioni vi è nitida traccia nell'imputazione che ha dato avvio al presente procedimento, avendo la Procura Distrettuale pienamente condiviso l'idea della plurioffensività della condotta posta in essere dai coniugi ...*omissis*... nei confronti della figlia ...*omissis*..., in quanto direttamente incidente, con identico impatto lesivo, stimato idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., anche nella sfera propriamente psicologica dei tre nipoti minorenni.

Per tali motivi nella parte generale dell'accusa veniva valorizzato il dato della perpetrazione da parte degli imputati nei confronti dei nipoti di *'reiterati atti di violenza psicologica... , ponendo in essere una condotta abituale estrinsecatasi in più azioni collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di lederne l'integrità psicologica, morale e fisica, al fine di costringere la madre ...omissis..., testimone di giustizia, a rientrare a Rosarno da Genova e ad interrompere la collaborazione'*. Nel dettaglio, poi, l'accusa risultava originariamente incentrata sul solo profilo del coinvolgimento dei minori nelle *complesse ed articolate manovre criminose volte a costringere la madre ... ad interrompere la collaborazione con l'A.G., rimproverandosi agli imputati, in definitiva, la strumentalizzazione dei minori al fine del raggiungimento dello scopo di indurre la loro madre a far rientro a Rosarno ed a ritrattare le accuse mosse nei confronti della famiglia*. Condotta questa peraltro delimitata temporalmente al solo periodo compreso tra il 27/7 e il 20/8/2011, cioè al frangente in cui si registravano le più

concrete ed imponenti iniziative volte al perseguimento del descritto risultato coartativo della volontà di ...*omissis*...

Era fondamentalmente assente, invece, in detto articolato capo d'accusa l'elemento della 'violenza assistita', risultando incentrata la contestazione di maltrattamenti su una condotta di violenza psicologica direttamente esercitata – attraverso le azioni descritte nei quattro punti del *dettaglio* dell'imputazione – sui minori pp.oo.

Siffatta impostazione è stata opportunamente integrata dal P.M. nelle battute conclusive dell'istruttoria, provvedendo egli all'udienza del 21/2/2017 ad innestare nel capo d'accusa un nuovo punto 5, nel quale, invariato tutto il resto, veniva introdotto, quale specificazione della condotta 'generale' descritta all'inizio (*perché ... , attraverso reiterati atti di violenza psicologica, maltrattavano i nipoti ponendo in essere una condotta abituale ...*), il riferimento al fattore della 'violenza assistita', imputandosi ad essi (anche) di aver costretto *i suddetti minori ad assistere ai maltrattamenti e violenze nei confronti della madre, come definitivamente accertati nell'ambito dei procedimenti 3469/11 r.g.n.r Palmi e 3785/13 r.g.n.r. d.d.a. Reggio Calabria, più analiticamente descritti nei capi di imputazione che si allegano al presente atto.* Ad opportuno corredo di tale specificazione veniva poi dilatato il *tempus commissi delicti*, estendendosene la portata (da data imprecisata) fino al momento della morte della sventurata madre delle tre giovani vittime, avendo coinciso temporalmente la violenza nei confronti della madre con quella riflessa, di cui qui si sta trattando, esercitata nei confronti dei nipoti.

Orbene, per quanto meglio si avrà modo di chiarire più avanti, l'operata integrazione del capo di imputazione da parte del P.M., alla luce dei dati consegnati dall'istruttoria all'apprezzamento del Tribunale, è da reputarsi quanto mai opportuna, dovendosi effettivamente ritenere che l'elemento caratterizzante questa nuova accusa mossa nei confronti dei genitori di ... *omissis*... vada rintracciato proprio nel dato oggettivo della consumazione delle violenze e delle altre condotte per le quali è intervenuta la duplice condanna per maltrattamenti alla presenza dei suoi figli, costretti pertanto a subire il profondo turbamento psico-emotivo derivante dalla costante e sistematica esposizione al regime di sopraffazione della loro madre perpetrato dai nonni e da altri stretti congiunti in ambito familiare.

Anche il dato del coinvolgimento dei minori nelle *complesse ed articolate manovre* poste in essere dai ...*omissis*... al fine di ottenere il rientro a Rosarno della figlia deve tuttavia ritenersi idoneo a imprimere valenza penale alla condotta di maltrattamenti globalmente considerata. Ed infatti, se da un lato la certamente avvenuta strumentalizzazione dei minori a quegli sciagurati fini potrebbe non essere stata percepita dagli stessi nel suo esatto significato, cioè come tassello di una più ampia manovra diretta ad ottenere l'interruzione del percorso di collaborazione con la giustizia avviato dalla madre, dall'altro lato deve reputarsi indubbio che siffatta azione sia stata causativa di una rilevantissima sofferenza emotiva, in particolare per ...*omissis*..., coinvolta appunto nell'episodio compendiato nei primi due punti dell'imputazione. Si intende in altri termini precipuamente affermare che seppur ...*omissis*... potrebbe in ipotesi avere interpretato quell'iniziativa come espressione della volontà di agevolarne il ricongiungimento con la madre, dal suo



incauto coinvolgimento nella stessa (punti 1 e 2 dell'imputazione) non può comunque che esserle derivata una profonda prostrazione, e cioè un intenso turbamento psichico.

Ancor più accentuata, poi, è da ritenersi la concreta offensività della situazione descritta al punto 3 dell'imputazione, laddove infatti si fa esplicito riferimento alla piena consapevolezza da parte di ...*omissis*... della torbida attività posta in essere dai nonni, con la meschina collaborazione degli avvocati ...*omissis*..., al fine di 'confezionare' una ritrattazione da parte di ...*omissis*... da consegnare agli inquirenti con riferimento a tutte le accuse elevate nei confronti della più o meno stretta parentela. Ed infatti la consapevolezza della ragazza circa la fisionomia di siffatta messinscena è rivelatrice dell'assenza di qualsivoglia attenzione in capo ai nonni diretta a cautelare i tre nipoti dal turbamento derivante dalla conoscenza delle pericolose manovre pianificate, potendo da esse percepire oltre che la persistenza di un regime di totale neutralizzazione della volontà della loro madre altresì la realizzazione di condotte palesemente caratterizzate da elevatissimo disvalore morale (indipendentemente dalla relativa rilevanza penale). Ciò che certamente rappresenta un fattore idoneo a contribuire all'integrazione dell'ipotesi di reato per cui qui si procede.

Ciò chiarito quanto alla portata, in fatto e in diritto, dell'imputazione contestata, vale la pena ancora una volta ribadire che oggetto di questo processo non è la consumazione del delitto di maltrattamenti a danno di ...*omissis*... da parte dei genitori (e del fratello ...*omissis*...), che deve infatti ritenersi definitivamente accertata per effetto delle sentenze conclusive dei due giudizi cui si è più volte fatto riferimento (acquisite agli atti di questo processo e pertanto costituenti prova, ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p., dei fatti in esse accertato). Oggetto del processo è invece, per come chiarito, la perpetrazione di analogo reato, con speculare protrazione temporale, nei confronti dei nipoti ...*omissis*..., che stando al tenore dell'accusa avrebbe avuto concreta realizzazione mediante reiterati atti di violenza psicologica estrinsecatasi principalmente nel costringere i predetti minori *ad assistere ai maltrattamenti e violenze nei confronti della madre (come definitivamente accertati nell'ambito dei procedimenti 3469/11 r.g.n.r. Palmi e 3785/13 r.g.n.r. d.d.a. Reggio Calabria, più analiticamente descritti nei capi di imputazione che si allegano al presente atto)*.

Orbene, così delimitato l'oggetto dello scrutinio da compiere sui materiali probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, giova ancora preliminarmente spendere qualche breve considerazione sul valore probatorio che può essere qui accordato al contenuto delle due sentenze irrevocabili conclusive, rispettivamente, del giudizio dibattimentale celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Palmi e di quello, originante da quest'ultimo, svoltosi dinanzi al G.u.p. distrettuale di Reggio Calabria, dovendo infatti pregiudizialmente stabilirsi se sia o meno necessario in questa sede tornare sull'accusa di maltrattamenti ascritta agli odierni imputati nei confronti della figlia ...*omissis*... e costituente il presupposto logico, ancor prima che giuridico, dell'imputazione che qui rileva.

Al riguardo ritiene il Tribunale che un qualsivoglia ulteriore apprezzamento delle risultanze istruttorie vagliate in quei due giudizi (integralmente coincidenti) al fine della dimostrazione del reato per cui qui si procede si riveli, a ben vedere, superfluo, risolvendosi in una inutile riedizione della valutazione giudiziale già autorevolmente ed approfonditamente compiuta da altri giudici.

...*omissis*...

Così tracciato l'*iter* logico-ricostruttivo da percorrere per verificare la fondatezza dell'ipotesi d'accusa può dunque immediatamente procedersi all'esame del materiale probatorio pertinente, segnalandosi sin da subito la scarsa rilevanza delle prove dichiarative acquisite nel corso dell'istruttoria, non avendo offerto le pur numerose testimonianze assunte in dibattimento elementi dotati di valenza equiparabile a quella di cui risultano invece provvisti i materiali documentali.

Al fine di meglio attendere alla predetta verifica potrebbe rivelarsi nondimeno proficuo procedere ad un sintetico *excursus* della tormentata vicenda che fa da cornice ai fatti qui rilevanti, delineando per grandi linee le ragioni che animavano la scelta collaborativa di ...*omissis*... e che la inducevano, nel giro di poco più di due settimane, ad abbandonare la famiglia (figli compresi) e ad entrare nel programma di protezione dei testimoni di giustizia.

A tal fine si può comodamente far riferimento al contenuto della sentenza d'assise:

...*omissis*...

Orbene, sulla scorta di questa sintetica ricostruzione dei fatti, può adesso passarsi all'esame del materiale probatorio rilevante ai fini del presente processo, costituito – come negli altri due – prevalentemente dal contenuto delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, disposte durante le indagini preliminari del procedimento poi esitato nel giudizio dinanzi la Corte d'Assise, la cui perizia è stata acquisita al fascicolo dibattimentale del presente processo.

...*omissis*...

Assume fondamentale rilevanza, nel solco della verifica che qui si sta privilegiando, la circostanza dell'operata neutralizzazione, da parte degli imputati, di qualsivoglia libertà di corrispondenza telefonica della figlia, venendo alla stessa non soltanto preclusa la possibilità di allontanarsi dall'abitazione (se non al seguito della madre guardiana) ma altresì quella di disporre liberamente di un telefono cellulare. ...*omissis*..., per quanto emerge dalla conversazione appena riportata, teneva nascosta ai familiari la scheda telefonica, intestata all'...*omissis*... ed a lei in uso, sulla quale era stata disposta attività tecnica. Risulta pertanto dimostrato *per tabulas* come durante tutta la sua permanenza a Rosarno la donna non fosse libera di usare il telefono, che teneva occultato in casa e della cui esistenza aveva informato solo la figlia ...*omissis*... (che chiamerà da quell'apparecchio proprio l'...*omissis*... la sera della morte della madre) e, forse, la ...*omissis*....

Anche a tal proposito va rimarcato che ai fini del presente giudizio a rivestire primaria importanza non è tanto la circostanza in sé dell'azzeramento delle facoltà di interazione telefonica (nonché, si può ragionevolmente immaginare, anche telematica)

della ...*omissis*... con terze persone quanto invece quella che di tale restrizione fosse consapevole la figlia ...*omissis*..., così risultando ulteriormente confortato l'assunto che le tre odierne pp.oo. avessero, loro malgrado, piena consapevolezza del regime di costrizioni e vessazioni cui la madre era costantemente sottoposta.

...*omissis*...

I militari della Tenenza di Rosarno avevano avuto cognizione del tragico evento quasi in diretta dal momento che, alle ore 18.26 del 20 agosto (RIT 1203/11 prog. 434), veniva registrata una conversazione ambientale sulla *Mercedes* "Classe B" di ...*omissis*... (ascoltata dagli operanti circa dieci minuti dopo). Dal tenore delle espressioni captate – particolarmente concitate ed affrante – si capiva in maniera inequivocabile che alla giovane doveva essere successo qualcosa di gravissimo e che la stessa era stata caricata, esanime, sull'auto dei genitori i quali la stavano portando di corsa in Ospedale; anche il GPS installato sulla vettura, del resto, confermava lo spostamento da via don ... a Rosarno – dove era ubicata l'abitazione della ... – fino a Polistena.

In quegli stessi minuti, sull'utenza in uso a ...*omissis*... (RIT ...), venivano registrate una serie di telefonate e sms intercorsi tra sua figlia ...*omissis*... e ...*omissis*.... Va certamente rimarcata la circostanza che la ragazza, rimasta a casa mentre tutta la sua famiglia si era recata in ospedale, in quel momento di assoluta tragicità avvertisse il bisogno per raccontare l'accaduto ed invocare disperatamente aiuto di contattare proprio l'amico della madre, dimostrando per tal via di essere perfettamente consapevole del legame affettivo esistente tra i due. Particolare rilevanza assume inoltre il fatto che l'...*omissis*... nell'udire il racconto degli accadimenti appena verificatisi manifestasse senza remore alla disperata ragazza il sospetto che qualcuno potesse avere costretto la madre ad ingerire qualcosa contro la sua volontà.

...*omissis*...

Si coglie dunque nitidamente una spiccata complicità tra la ragazza e l'amante della madre, mostrando evidentemente ...*omissis*... di essere a conoscenza del fatto che quel telefono fosse destinato in via esclusiva ai contatti della madre con l'...*omissis*...; contatti che, per quanto sopra rilevato, al pari di quelli coi Carabinieri, avvenivano nella più totale clandestinità, essendo stata la povera ...*omissis*... integralmente privata della propria libertà di comunicazione telefonica.

Ma questo dialogo, unitamente agli sms intercorsi tra i due sulle stesse utenze quasi in contemporanea, è altresì massimamente dimostrativo del turbamento e del disorientamento affettivo manifestato dalla secondogenita di ...*omissis*.... Costei infatti, dinanzi al sospetto espresso dall'interlocutore circa la possibilità di un avvelenamento o comunque di un'eventuale costrizione della madre all'ingestione di sostanze nocive, anziché replicare con disappunto dando a escludere perentoriamente una siffatta possibilità si limitava a esclamare: '*non lo so*'; e ancora dinanzi al poco convinto tentativo di rassicurazione esperito dall'...*omissis*..., il quale cercava di tranquillizzarla dicendole che tutto sarebbe andato bene in quanto la madre

non avrebbe mai fatto una cosa del genere (ad intendere che non si sarebbe mai suicidata), la povera ragazza, in lacrime, si limitava a dire di aver paura.

Queste circostanze consentono allora di ritenere che ...*omissis*... – così come il primogenito ...*omissis*..., per le ragioni che saranno a breve illustrate – fosse invero pienamente consapevole dello stato di radicale restrizione e soggezione in cui versava la madre già ben prima di fare rientro a Rosarno, anche se, evidentemente, da quel momento (vale la pena ribadirlo, appena 11 giorni prima) il controllo da parte dei familiari era divenuto addirittura maniacale ed ossessivo. Ed è del pari da ritenersi che l'adolescente ...*omissis*... fosse pienamente a parte delle torbide vicende connesse all'approntamento dello scellerato piano volto alla predisposizione di un file audio, corredato altresì da trascrizione, contenente la ritrattazione di tutte le accuse mosse dalla povera ...*omissis*... durante il suo breve soggiorno in regime protetto nonché l'illustrazione, ancor più sciagurata, delle ragioni che l'avrebbero indotta a cedere alle sollecitazioni collaborative della magistratura. E la consapevolezza di questo lurido scenario non può che sottendere quella dei suoi più prossimi, logicamente e cronologicamente, retroscena; dal fatto che la madre, allontanandosi all'improvviso da casa al seguito delle forze dell'ordine, avesse in qualche modo reso dichiarazioni compromissorie nei confronti di componenti più o meno vicini della famiglia a quello delle conseguenze, in termini di lesione dell'immagine e della reputazione di cui la famiglia sino a quel momento aveva goduto all'interno della comunità rosarnese, irreparabilmente determinate da siffatta condotta. Deve dunque ritenersi che ...*omissis*... fosse pienamente a conoscenza anzitutto delle primitive regole familiari imposte alla giovane madre sin dal momento della carcerazione del marito e divenute ancora più stringenti allorché i congiunti carcerieri (il padre e i fratelli) avevano iniziato a sospettare della relazione extra-coniugale intrapresa dalla stessa; regole evidentemente plasmate da un ambiente intriso di una profonda subcultura mafiosa, proclive a confinare il ruolo della donna entro il solo angusto perimetro domestico, viepiù in una situazione come quella qui in rilievo, caratterizzata dallo stato di detenzione (per crimini di tipo associativo mafioso) del coniuge.

Di particolare rilevanza si rivela poi ai fini dell'indagine che qui si sta compiendo anche la conversazione intercorsa il 6/8/2011 tra ...*omissis*... e l'amica ...*omissis*..., per la sorprendente lucidità mostrata dalle interlocutrici nel confrontarsi circa le cause e le possibili conseguenze degli accadimenti occorsi alla ...*omissis*... negli ultimi mesi.

È in questa conversazione - ... - che la giovane analizza in maniera estremamente consapevole la sua situazione, fornendo uno spaccato formidabile di quel degenerato tessuto sociale in cui si era trovata sino ad allora a vivere ed in cui temeva di essere di nuovo risucchiata per colpa della sua debolezza e delle sue difficoltà a recidere un legame di sangue; è qui che mostra una crescente consapevolezza delle conseguenze che avrebbe dovuto affrontare per aver cagionato agli uomini della famiglia una lesione dell'onore che, secondo la distorta visione di chi è contiguo alla mafia, non può essere perdonata. E il disonore che lei ha cagionato era doppio, non solo perché i suoi familiari avevano scoperto la sua relazione extraconiugale (dice infatti di aver saputo dalla madre che si erano procurati i tabulati del suo telefono ed avevano

scoperto i suoi contatti con un uomo) ma anche perché aveva collaborato con la giustizia, cosa che – a suo dire – brucia al padre “*più del fuoco e della fiamma*”.

È ancora in questo dialogo che la ...*omissis*... ripete in maniera quasi ossessiva di essere spaventata e di temere che le rassicurazioni dei parenti più stretti (soprattutto del padre) siano solo un modo per convincerla a rientrare e a rimangiarsi tutte le accuse che aveva mosso loro; a tale proposito riferisce che i familiari si erano già premurati di reperirle un avvocato che potesse provvedere in tal senso.

E che le parole della ...*omissis*... non siano fantasie di una mente delirante è dimostrato in maniera inequivocabile dal fatto che la ...*omissis*... segue perfettamente il suo discorso, mostrando di capire e condividere i suoi stessi timori e le sue stesse perplessità, consigliandole addirittura di non tornare se non si fosse sentita sicura ed offrendole tutto il suo appoggio nel caso si fosse invece decisa a fare rientro a casa; addirittura ritiene che la principale fonte delle paure dell'amica fosse il fratello, che definisce “agguerrito”, un “malato mentale”, identificando in lui la causa principale dei suoi problemi.

Ma ciò che colpisce di più in questa conversazione è la maniera in cui le due amiche parlano delle sorti riservate a donne come loro quando commettono un errore. Danno infatti per scontato che condotte come quella tenuta da ...*omissis*... siano usualmente punite con la morte. ...*omissis*... le dice che la prima cosa che avevano pensato quando era andata via era che fosse morta e le racconta che addirittura sua madre aveva ricevuto – durante la sua assenza – visite di persone che la consolavano paragonando il suo caso con quelli di altre donne defunte – evidentemente in circostanze simili a quelle in cui era scomparsa ...*omissis*... – trenta o quarant'anni prima. Poi, cercando di rassicurarla, le dice di aver saputo che il padre si era impegnato a non toccarla e non farla toccare qualora fosse tornata, dando dunque per scontato che invece – di norma – avrebbe dovuto esserlo. Ma è addirittura la stessa ...*omissis*... a chiedersi se abbia senso tornare a casa dai suoi figli per vivere al massimo un altro anno e mezzo.

La piega inaspettata che avrebbero preso di lì a poco gli eventi dimostrerà come la giovane ...*omissis*... si fosse sbagliata, perché la punizione che si aspettava le sarebbe stata inflitta molto prima.

... *omissis*...

Di tenore fondamentalmente analogo è il dialogo intercorso poco dopo con l'...*omissis*..., esternando ancora una volta ...*omissis*..., nel riferire all'uomo il contenuto della telefonata avuta poco prima con l'amica, l'intenso timore per l'eventuale rientro a casa, ricondotto per un verso alla irreversibilità di una siffatta scelta, dimostrando di essere pienamente consapevole circa le iniziative che la famiglia avrebbe certamente assunto per neutralizzare gli effetti della sua temporanea collaborazione, e, per altro verso, al pericolo percepito per la sua vita, tenuto conto della compromissione della dignità e dell'onore della famiglia causata dall'allontanamento da casa al seguito delle forze dell'ordine.

...*omissis*...

Queste due conversazioni rivelano in maniera sorprendentemente chiara lo stato d'ansia e di frustrazione vissuto da ...*omissis*... nei suoi ultimi giorni in regime di protezione, vivendo un drammatico conflitto interiore generato dal logorante contrasto tra il desiderio di riabbracciare i figli e la madre e il timore delle dolorose conseguenze di questa scelta, mostrando ella di essere ben consapevole di quel che sarebbe accaduto ove avesse deciso di far rientro a Rosarno.

Particolare rilievo assume in questo contesto non tanto e non solo la rassegnata certezza, esternata da ...*omissis*... in particolare all'amica ...*omissis*..., che il ritorno a casa l'avrebbe inevitabilmente esposta ad un regime di privazione delle proprie più elementari esigenze relazionali ancora più opprimente di quello già vissuto prima dell'allontanamento, quanto piuttosto la circostanza degli ostacoli frapposti dai genitori alla possibilità di poter tenere i figli con sé nella località protetta. Riferiva infatti più volte nella conversazione di aver reiteratamente formulato una simile richiesta alla famiglia senza ottenere tuttavia alcun riscontro, ben comprendendo gli imputati che i figli rappresentassero la più efficace carta da giocare per convincere la figlia a rivedere le proprie scelte.

Traspare inoltre, ed il dato appare ancora una volta di decisiva importanza ai fini che qui rilevano, che la figlia ...*omissis*... avesse perfettamente compreso quello che stava accadendo, riferendo alla madre – per quanto emergente dalla seconda delle due telefonate appena trascritte – non solo di avere appieno compreso le ragioni del suo allontanamento ma anche che in più occasioni il nonno (...*omissis*...) parlava da solo con il figlio ...*omissis*... in disparte dalla nonna e dimostrando di essere ben consapevole che l'oggetto di questi dialoghi non potesse che essere la madre. In definitiva, può certamente affermarsi sulla scorta del tenore dei dialoghi passati in veloce rassegna che ...*omissis*... fosse ben consapevole del regime fortemente vessatorio imposto dai nonni nei confronti della madre all'indomani dell'arresto del padre e che, intensificatosi nel tempo per le ragioni contingenti sopra esposte, l'aveva indotta alla dolorosa scelta di abbandonare la famiglia avviando un percorso di collaborazione con la giustizia. E di questa consapevolezza, proprio nell'ultima telefonata, dimostrava altresì di essere perfettamente a parte anche la povera ...*omissis*..., il cui turbamento emotivo si rivelava esponenzialmente accentuato proprio a causa della percezione dell'avvenuta comprensione da parte dei suoi figli di quel che stava accadendo.

Per quanto si è già avuto modo di rilevare, i lugubri presagi espressi in queste telefonate a due tra le poche persone con cui ...*omissis*... sentiva di aver mantenuto un forte legame affettivo si rivelavano tristemente indovinati, dal momento che dalle conversazioni e dagli sms dei giorni seguenti si aveva modo di apprendere che appena rientrata a Rosarno era stata effettivamente sottoposta ad un asfissiante clima di controllo, venendo affidata alla custodia quanto mai rigorosa della madre e privata, per come paventato all'amica, dell'uso di telefoni e computer (come tra l'altro espressamente emergente dall'sms inviato l'8/8/2011 a ...*omissis*... – progr. 315 –

con cui affermava di essere *nei guai brutti* e lo invitava a non chiamarla e a non mandarle messaggi).

Senza tornare sul contenuto di dette conversazioni... giova ancora ricordare che ulteriori elementi a sostegno dell'accusa di maltrattamenti venivano rintracciati dalla Corte d'assise nel contenuto delle lettere scritte da ...*omissis*... al marito detenuto nel corso del 2007, da cui emergeva con incredibile chiarezza la natura e la consistenza delle privazioni alla stessa imposte dai familiari sin dal momento dell'arresto del marito, nonché nella deposizione (assunta in quel dibattimento) della testimone di giustizia ...*omissis*..., amica d'infanzia della ...*omissis*..., la quale aveva riferito delle limitazioni imposte in via del tutto ordinaria e naturale dalle famiglie rosarnesi alle mogli di soggetti detenuti, venendo alle stesse preclusa la possibilità di muoversi liberamente senza essere accompagnate da altri familiari nonché quella di avere relazioni sociali con persone estranee al nucleo familiare.

Dei maltrattamenti subiti dai familiari vi è poi, d'altro canto, precisa traccia oltre che nella lettera lasciata da ...*omissis*... alla madre nel momento in cui si determinava ad abbandonare la famiglia, e soprattutto almeno temporaneamente i propri figli, altresì nella registrazione contenente la ritrattazione delle accuse predisposta dall'imputato ...*omissis*... con la collaborazione dei due avvocati ...*omissis*..., che veniva allegata all'esposto presentato appena tre giorni dopo la morte di ...*omissis*... alla Procura di Palmi e ad innumerevoli altre autorità, giudiziarie e non. Ed infatti in questo squallido documento risulta cristallizzato il tentativo di ricondurre la scelta collaborativa della figlia a *problemi di famiglia* e ad una sorta di ritorsione/vendetta per ciò che la ragazza aveva dovuto subire. In definitiva, è lo stesso ...*omissis*..., evidentemente in ciò consigliato dai suoi avvocati, ad acconsentire che nella ritrattazione della figlia vi fosse accenno ai maltrattamenti che la stessa aveva subito in famiglia, giacché questa circostanza avrebbe reso più credibile la tesi della volontà vendicativa di quest'ultima attuata con la formalizzazione di una serie di accuse false nei confronti dei familiari.

Ma indubbiamente l'elemento di più pregnante significato nell'ottica della dimostrazione dell'accusa per cui in questa sede si sta procedendo è senz'altro da rintracciare nell'intercettazione del colloquio carcerario intercorso tra la p.o. ...*omissis*... e il padre ...*omissis*... presso il carcere di ... il 19/10/2011, cioè due mesi dopo la morte della madre ...*omissis*....

Ed infatti in questa conversazione è la stessa p.o. a dichiarare candidamente al padre di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il nonno picchiasse la madre, non potendo tuttavia reagire o fare alcunché dal momento che in buona sostanza dopo la morte della madre i nonni li stavano mantenendo.

...*omissis*...

Orbene, le esposte risultanze istruttorie consentono senza alcuna incertezza di affermare che quanto meno i due primi geniti di ...*omissis*... fossero perfettamente consapevoli delle mortificanti restrizioni cui la stessa veniva sottoposta in ambito familiare da parte di entrambi gli imputati (oltreché per quanto detto del

fratello ...*omissis*...), seppur con comportamenti tra loro significativamente diversi, caratterizzandosi la condotta di ...*omissis*... (al pari di quella del figlio) per una connotazione materiale attiva ed estremamente cruenta e quella della madre, al contrario, per un contegno che se da un lato non può che considerarsi parimenti commissivo (non esauendosi certamente in una forma di non meno deplorabile tolleranza dell'altrui condotta criminosa), dall'altro lato non pare aver mai presentato la stessa carica di offensività animante, in modo sistematico ed abituale, le azioni del marito. La posizione della ...*omissis*... in relazione ai fatti qui in rilievo è da ritenersi infatti sicuramente provvista di valenza penale non solo per non avere assunto alcuna iniziativa volta a contrastare in qualsiasi modo le condotte criminose dei congiunti nei confronti della figlia ma altresì per avere ella materialmente contribuito all'approntamento ed alla concreta realizzazione del piano ordito dal marito e dai congiunti per vanificare gli effetti *lato sensu* pregiudizievole del primo periodo di collaborazione. D'altro canto si è già avuto modo di rimarcare quanto fosse intenso il legame tra ...*omissis*... e la madre; sicché senza lo stillicidio logorante delle continue esortazioni rivolte da quest'ultima alla prima per convincerla a rivedere la sua scelta, probabilmente i desideri di ...*omissis*... sarebbero rimasti inesorabilmente frustrati.

Per quanto già anticipato, deve poi rilevarsi il più circoscritto significato probatorio degli ulteriori elementi probatori – di natura dichiarativa – acquisiti in dibattimento, in ragione anzitutto della tendenziale assenza in capo alle pp.oo. di indicatori espliciti di disagio emotivo/affettivo e, più in generale, comportamentale, causalmente riconducibili al trauma dell'esposizione costante alle violenze consumate in ambito domestico contro la persona a loro più cara. In tal senso, per come di qui a un attimo meglio si vedrà, i vari soggetti istituzionalmente chiamati ad offrire sostegno ai tre minori, con la sola eccezione del dr. Sergi, hanno riferito di non aver riscontrato particolari problematiche comportamentali nelle persone offese né di aver ricevuto confessioni di sorta circa la perpetrazione di quelle condotte costituenti oggetto del presente processo né tanto meno di maltrattamento a danno della loro madre.

Per altro verso la stessa p.o. ...*omissis*... — la deposizione della sorellina ...*omissis*... veniva revocata su rinuncia del difensore mentre ...*omissis*..., quale imputato di reato connesso, si avvaleva della facoltà di non rispondere — nel corso della sua sofferta deposizione testimoniale ha negato contro ogni evidenza di aver mai assistito a qualsivoglia episodio di violenza da parte del nonno o della nonna (o degli zii) nei confronti della madre, escludendo altresì che quest'ultima fosse privata per mano loro della possibilità di muoversi da casa o di intrattenere relazioni sociali o ancora di utilizzare liberamente telefoni cellulari o il computer, senza tuttavia riuscire in alcun modo a giustificare la netta divergenza con il contenuto delle intercettazioni in cui, al contrario, aveva manifestato una piena consapevolezza di siffatte circostanze.

Nel novero delle testimonianze appartenenti alla prima categoria rientrano — seguendo un *iter* cronologico di intervento — quella della dott.ssa Amodeo, del servizio sociale per i minorenni di Reggio Calabria, la quale per prima era intervenuta in favore dei minori nell'ambito del procedimento penale instaurato contro ...*omissis*... per il reato di guida senza patente. La teste, ricostruita brevemente



la dinamica della successiva presa in carico di tutti e tre i minori da parte del servizio della giustizia minorile di Reggio Calabria (interessato del relativo affido nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione avviatosi dopo l'arresto dei nonni materni), riferiva dell'immediato trasferimento presso la struttura d'accoglienza di Cosenza, individuata dall'Ufficio – su precisa indicazione del Tribunale – al fine di allontanare i ragazzi dal contesto familiare e sociale di Rosarno in ragione delle peculiari vicende che avevano caratterizzato il decesso della loro madre. Nel corso della deposizione escludeva di aver mai ricevuto dai minori confidenze circa la natura dei rapporti con i nonni da cui potesse emergere il dubbio di comportamenti non adeguati nei loro confronti o verso la loro madre, chiarendo inoltre da un lato che in particolare ...*omissis*... era particolarmente restio a confrontarsi con gli operatori su tematiche concernenti l'ambiente familiare e, dall'altro lato, che dopo il trasferimento presso la struttura di Cosenza la competenza per il monitoraggio dei minori era passato al diverso ufficio competente per territorio.

Su tali aspetti riferiva in dibattimento anche la teste Galluccio, responsabile dei servizi sociali del Comune di Rosarno, la quale dopo la morte di ...*omissis*... aveva ricevuto dal Tribunale per i minorenni, nonché dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Palmi, l'ordine di compiere degli accertamenti sulle condizioni dei tre minori, con riferimento al contesto familiare (essendo il padre ristretto in carcere), abitativo e scolastico. Precisava che siffatta verifica veniva condotta nell'ambito di un gruppo di lavoro composito appositamente istituito dal giudice minorile, di cui facevano parte, oltre all'Ufficio dalla stessa coordinato, anche l'USM (la dott.ssa Amodeo di cui sopra) e il servizio di neuropsichiatria infantile. Confermava dunque la circostanza che i minori erano stati seguiti da questa *équipe* sino al momento del relativo collocamento presso la struttura d'accoglienza di Cosenza, disposta nel marzo 2012, nonché dal momento, di qualche mese successivo (luglio), del loro rientro a Rosarno con collocamento presso gli zii paterni. In estrema sintesi anche questa teste escludeva di aver appreso in occasione dello svolgimento dell'attività demandata dal tribunale di comportamenti degli imputati a danno dei minori suscettibili di rilevanza penale, confermando inoltre, a domanda della difesa, il dato del particolare affetto che specialmente le due ragazze nutrivano nei confronti degli imputati medesimi.

Di pressoché analogo tenore risulta anche la deposizione di una delle operatrici della casa accoglienza Cogias di Cosenza, ove i minori erano stati accompagnati nel mese di marzo del 2012. Costei – Liscio Rosaria – riferiva del particolare affetto manifestato dalle minori nei confronti dei nonni materni, con i quali del resto avevano vissuto dopo la tragica morte della madre fino al momento dell'allontanamento. Affermava inoltre che la perdita prematura della loro giovane madre aveva avuto sulle due ragazze (lavorando essa presso il reparto femminile della struttura) un impatto emotivo devastante, tuttavia mai esternato in comportamenti eccentrici, risultando anzi entrambe le ragazze particolarmente socievoli, educate e disposte ad inserirsi nell'ambiente della struttura di accoglienza. Escludeva, poi, su domanda della difesa di aver mai ricevuto confidenze circa eventuali maltrattamenti dei nonni su di loro, ribadendo anzi che esse manifestavano costantemente un grande

affetto nei loro confronti, provvedendo peraltro spesso a scrivere delle lettere il cui inoltro fu però autorizzato solo da un certo momento.

Di maggiore valenza, come anticipato, si è invece rivelata la testimonianza del dr. Sergi, occupatosi dei tre minori su incarico del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che con il primo decreto del 2012 aveva individuato proprio nel servizio di cui egli era il responsabile l'autorità referente per il sostegno, il monitoraggio e la verifica delle condizioni psicologiche dei ragazzi.

Il teste chiariva nondimeno di avere incontrato per la prima volta, e quindi concretamente iniziato a seguire, i tre minori soltanto dal momento del loro rientro in provincia di RC con collocamento presso la famiglia degli zii paterni (...*omissis*...), posto che la fase anteriore dell'accoglienza in comunità era stata interamente gestita dal competente servizio sociale di Cosenza. Dall'autunno del 2012, dunque, avevano avuto inizio gli incontri con i ragazzi, prima con cadenza mensile e poi bisettimanale, perduranti anche nell'attualità (sebbene con la sola ...*omissis*..., essendo nelle more gli altri due diventati maggiorenni).

Venendo agli aspetti più rilevanti della deposizione, il teste chiariva che in particolare ...*omissis*... non era riuscita a farsi una ragione del divieto postole dal tribunale di avere contatti con i nonni materni, verso i quali mostrava un particolare legame. Segnalava al riguardo un episodio in cui si rese necessario intervenire, allorquando l'affidataria ...*omissis*..., alla quale erano state impartite precise direttive volte proprio ad evitare qualsiasi forma di contatto tra i ragazzi e gli imputati, scopriva che ...*omissis*... manteneva rapporti telefonici con la nonna, in pieno spregio delle prescrizioni imposte dal Tribunale. In definitiva, il teste evidenziava un atteggiamento di difesa tanto di ...*omissis*... quanto di ...*omissis*... rispetto alla situazione che aveva caratterizzato le vicende familiari nell'anno precedente (cioè dall'allontanamento della madre al suo decesso), che nel medio-lungo periodo non si rivelava però d'ostacolo alla progressiva ripresa del loro percorso di evoluzione cognitiva.

Quanto al suo precipuo compito, evidenziava di essere stato incaricato tra l'altro di riabilitare nella percezione dei tre giovani la figura della madre, rispetto a cui essi avevano registrato parecchie sollecitazioni, non da ultimo provenienti da fonti giornalistiche, di segno negativo. Precisava peraltro il teste che tutti e tre tendevano a non riferire gli aspetti legati al rapporto con i nonni ed ai maltrattamenti che la madre aveva da costoro subito.

Sul punto, di particolare rilievo si rivelava la descrizione da parte del teste dell'atteggiamento emotivo/psicologico manifestato dai tre minori rispetto alla situazione familiare nella quale si erano trovati loro malgrado coinvolti, riferendo egli di un vero e proprio meccanismo difensivo tramite cui sopportare il disagio relativo a quel periodo e gli eventi traumatici verificatisi. E tale meccanismo veniva rintracciato nella 'dissociazione' o scissione, cioè in quella reazione di difesa emotiva *“che consente di riporre elementi prevalentemente traumatici in un angolo della propria coscienza, non rimuoverlo, e non mantenere legami, diciamo, ecco, dei nessi associativi con la vita attuale. E'*

*quel meccanismo che consente, per esempio, a persone di vivere con grandi traumi, con grandi lutti, per esempio genitori che devono assorbire la morte di un figlio oppure un minore che viene abusato dalla persona verso cui aveva maggiore affetto. Si chiama scissione che in questo caso non è un meccanismo difensivo disadattivo bensì è adattivo, nel senso serve a continuare a vivere”.*

Dovendo poi enunciare gli indicatori da cui desumere contezza dell’attivazione di siffatto meccanismo da parte dei minori il teste segnalava anzitutto la mancata alterazione delle abitudini di vita condotte sino a quel momento (sempre con riferimento ad ...*omissis*... e ...*omissis*...), costituendo appunto il mantenimento dello *status* sociale e relazionale osservato in precedenza (o comunque la minima alterazione dello stesso) un indice tipico di un fenomeno di scissione. In relazione al peggioramento del rendimento scolastico di ...*omissis*... ne riconduceva invece la causa più plausibilmente al trauma nel suo complesso determinato dalle circostanze della scomparsa della madre.

Un ulteriore tangibile indice dell’attivazione di tale meccanismo psicologico difensivo veniva poi rintracciato dal teste proprio con riferimento al rapporto dei minori con i nonni, evidenziando egli la singolarità dell’atteggiamento emotivo provato da ...*omissis*... verso gli imputati pure a fronte della certezza del comportamento deprecabile da costoro osservato nei confronti della loro madre. In tale precisa prospettiva il dr. Sergi richiamava infatti il colloquio intercorso tra ...*omissis*... e il padre presso il carcere di Larino (colloquio riportato *supra*), segnalando appunto la certa riconducibilità al riscontrato fenomeno dissociativo della ferma volontà di ...*omissis*... (manifestata durante gli incontri col teste) di fare rientro presso la casa dei nonni materni appena raggiunta la maggiore età; volontà questa apertamente in conflitto con la consapevolezza – emergente *apertis verbis* dal tenore dell’ambientale in carcere – in capo al giovane circa i maltrattamenti compiuti dal nonno nei confronti della madre:

*“... E allora probabilmente diciamo, ecco, è qui che agisce quel meccanismo della scissione che io ho prima detto, perché lui di fatto tutti gli elementi negativi legati a quelle vicende che riferiva al padre in quel tono li ha riposti... Questo contenuto... sì, vissuto, viene risposto per poter continuare a vivere, cioè viene risposto in un angolino diciamo, e non mantiene nessi di collegamento con il normale funzionamento dell’attività psichica. - **Presidente:** però siccome a loro è morta la madre, cosa viene rimossa, la morte della madre o i maltrattamenti che la madre ha subito da parte dei nonni? - **T. Sergi:** tutto il nucleo, il vissuto delle violenze. - **Presidente:** e lei questo meccanismo di rimozione o scissione, diciamo ha avuto modo di accertare che effettivamente operi nei minori. In ...*omissis*... come? in ...*omissis*... come? in ...*omissis*... come? - **T. Sergi:** Allora, in ...*omissis*... sicuramente perché di fatto ... poi ha mantenuto un buon adattamento, nel senso che tutta questa vicenda non ha alterato quello che è poi il suo funzionamento sociale, dal momento che poi ha fatto delle scelte... e quindi perché quando un trauma diciamo, ecco, è veramente diciamo un trauma, ci sono tutti gli indicatori del trauma ... il funzionamento sociale della persona subisce della *defaillances*, no? Come in qualsiasi bambino, non va bene a scuola, diventa irrequieto. Invece lui ha mantenuto tutto sommato, diciamo, ecco, un adattamento l’ha mantenuto. Mentre ...*omissis*... è stata sempre un po’ più problematica. - **Presidente:** e quindi questo che significa, che la scissione non è avvenuta in ...*omissis*... oppure che è avvenuta diversamente? - **T.***

**Sergi:** Allora, devo fare qui una precisazione, cioè sicuramente ...omissis... non ha le stesse potenzialità cognitive di ...omissis... e dell'altra sorella. Affinché diciamo questo meccanismo operi, è necessario che ci sia, diciamo, ecco, una potenzialità cognitiva... forte, diciamo, ecco, piena. Cosa che sicuramente è in ...omissis... e in ...omissis.... In ...omissis... io ho diagnosticato, diciamo, ecco, un funzionamento intellettuale limite e questo era quello che rendeva problematica anche il suo adattamento scolastico e anche il rendimento scolastico, il fatto che non avesse tanta voglia diciamo, ecco, di andare a scuola, quindi non aveva buoni risultati... Cioè più consapevolezza si ha più dolore si ha delle cose... più si mettono in atto meccanismi di rimozione, di autodifesa”.

Ancora, tornando sul pregnante contenuto del colloquio carcerario, il teste aveva modo di precisare quanto segue:

**“Allora, di per sé quella intercettazione configura la fattispecie di violenza assistita, ed in ogni caso è chiaro che il meccanismo della scissione è legato al tentativo di espellere come una scoria, diciamo ecco, un elemento che crea problemi all’adattamento, in pratica, no? - Presidente:** Ma questo lei lo ravvisa solo nei confronti di ...omissis... perché c’è quella intercettazione e quindi lei su quello può dire esattamente qual è stato il meccanismo? sugli altri minori ha elementi per dire... - **T. Sergi:** no, elementi no, però se di fatto hanno assistito anche loro, si configura anche per loro. Cioè se a quella vicenda, a quella fattispecie che riferisce ...omissis..., hanno assistito anche gli altri, è chiaro che se vale per uno vale anche per l’altro”.

Nessun dubbio, dunque – a stima dell’esperto –, circa la compiuta integrazione degli elementi costitutivi, dal punto di vista dell’inquadramento medico-psicologico, del fenomeno della c.d. violenza assistita, costituente nel caso di specie, alla stregua dell’insieme delle risultanze dibattimentali, il fondamento logico-giuridico della riconduzione della condotta degli imputati entro il paradigma dei maltrattamenti in famiglia, di cui son da ritenersi sussistenti tutti i presupposti.

Rispondendo infine alle domande del difensore, il teste aveva modo di ribadire che non erano mai emersi durante il periodo di valutazione psicologica dei ragazzi episodi di maltrattamento diretto dei nonni nei confronti dei nipoti, né tanto meno era stato possibile enucleare elementi direttamente dimostrativi (da confidenze o comunque da qualsivoglia altro fattore diretto) della consapevolezza in capo ai medesimi dell’avvilente regime di restrizione, sicuramente integrante gli estremi della fattispecie di maltrattamenti, imposto alla loro madre, acquisendosi notizia soltanto indiretta di ciò dal solo menzionato colloquio in carcere e, in via mediata, dagli indicatori emotivi/comportamentali illustrati durante la deposizione. Invero sul punto il teste aveva cura di segnalare che potevano certamente ricondursi ad una forma di violenza psicologica i reiterati tentativi compiuti dall’imputata ...omissis... per mettersi in contatto con la nipote ...omissis... durante il periodo di affidamento della stessa, con la sorellina ...omissis..., presso gli zii paterni. Tale situazione, posta in essere in spregio delle precise prescrizioni imposte dal Tribunale, di cui la stessa ...omissis... era ben consapevole, infatti oltre a generare un forte conflitto tra la famiglia degli affidatari e gli imputati aveva senz’altro esposto la ragazza, anche in ragione del relativo deficit cognitivo, ad una forte pressione psicologica, essendo quest’ultima

indotta a ritenere che fossero gli zii a volerle inibire i rapporti con i nonni. Con le conseguenze peraltro poi verificatesi a causa dell'insistenza di siffatto atteggiamento irrispettoso (del provvedimento del Tribunale) da parte della ...*omissis*..., dichiarando a un certo punto la ... zia dei minori di non essere più disponibile all'affidamento, stante il livello altissimo della tensione creatasi con i ...*omissis*... (v. in particolare relazione del 25/11/2013, ove proprio a causa della condotta trasgressiva mantenuta dall'imputata ...*omissis*... nel disattendere completamente il divieto impostole dal Tribunale di intrattenere rapporti con le due nipoti affidate alla zia paterna – viepiù accentuato anche dal regime restrittivo degli AA.DD. cui in quel periodo si trovava sottoposta – veniva definitivamente accantonata la pur ipotizzata possibilità di favorire qualche incontro tra le due sorelle ...*omissis*... e la nonna).

Orbene, alla luce dei dati sin qui dettagliatamente illustrati, non sembra invero residuare dubbio alcuno circa la compiuta integrazione degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti ascritto nell'ambito di questo procedimento ai due imputati nei confronti dei loro giovani nipoti.

A tal riguardo va subito chiarito che non appaiono idonei a scalfire la solidità del convincimento giudiziale circa la responsabilità concorsuale dei due imputati per il predetto addebito né l'assenza di elementi indicativi dell'esatta percezione anche da parte di ...*omissis*..., per la sua tenerissima età al momento dei fatti, delle condotte maltrattanti poste in essere dai nonni nei confronti della madre, né tanto meno la mancata integrazione di tutte le specifiche condotte compendiate nel capo di imputazione (per come risultante dopo la modifica operata dal p.m. nel corso dell'istruttoria).

Quanto al primo aspetto si è osservato infatti che in relazione alla posizione di ...*omissis*... non può di certo seriamente dubitarsi della relativa piena consapevolezza circa il clima di soprusi ordinariamente serbato dai nonni nei confronti della loro madre. E' ...*omissis*... stesso, per quanto rilevato, a farne espressamente menzione al padre durante quel surreale colloquio carcerario, nell'ambito del quale il ragazzo mostrava di essere a conoscenza dell'atteggiamento del nonno verso la madre, orientato alla violenza fisica ed all'assoggettamento della stessa a costanti e sistematiche limitazioni della propria libertà. Il fatto che ...*omissis*... non abbia fatto riferimento ad un singolo e/o specifico episodio induce poi a ritenere che il racconto reso al padre riguardasse un contegno generalmente osservato a danno della madre, percepito dal figlio con distorta rassegnazione per le ragioni sopra esposte riconducibili al conflitto tra il debito di riconoscenza verso i nonni per il fatto di essere da costoro mantenuto e la reazione, tutta interiore, ai maltrattamenti subiti dalla madre. Ciò che basta allora a ritenere la violenza cui il predetto era costretto ad assistere senz'altro caratterizzata dagli elementi strutturali dell'abitudine e reiterazione nel tempo, indispensabili per la compiuta integrazione del reato anche laddove, come nel caso di specie, venga declinato secondo il paradigma della violenza assistita.

Con riferimento a ...*omissis*..., invece, le emergenze dibattimentali, pur non avendo in modo analogo consentito di riscontrare traccia certa della relativa conoscenza circa

episodi di violenza fisica a danno della madre, hanno nondimeno permesso di acclarare che ella fosse certamente consapevole del regime quanto mai stringente di restrizioni impostole sin dal momento della carcerazione del marito e divenuto esponenzialmente più accentuato da quando i parenti iniziavano a sospettare dell'avvio di una relazione adulterina, fino a connotarsi alla stregua di una vera e propria para detenzione allorquando la ...*omissis*... decideva sciaguratamente di fare rientro a Rosarno abbandonando il programma di protezione (lei stessa ha riferito durante la testimonianza delle uscite in compagnia della madre e della nonna, non avendo memoria di circostanze nelle quali alla madre capitasse di muoversi da sola). E' risultato inoltre che ...*omissis*... fosse pienamente consapevole dell'impossibilità per la madre di utilizzare liberamente telefoni e computer, avendo contezza del carattere clandestino del telefono cellulare con cui comunicava con l'amico ...*omissis*... e attraverso cui, il giorno della morte della madre, ella stessa aveva contattato in lacrime quest'ultimo per comunicargli l'accaduto. E' certo inoltre che ...*omissis*... sia stata scelleratamente coinvolta nelle torbide manovre messe a punto dai coniugi ...*omissis*... non soltanto per convincere la madre a rientrare a Rosarno (in tale contesto si colloca l'incauta esposizione della ragazza al pesantissimo viaggio in auto in piena estate da Rosarno a Genova per fare maggiore presa emotiva sulla ...*omissis*...) ma altresì, una volta ottenuto questo primo risultato, per indurla a ritrattare tutte le accuse rivolte alla scomoda parentela. E difatti gli imputati, coadiuvati dalla vile collaborazione di altri loschi figure, nell'apprestare frettolosamente un piano d'azione per neutralizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza dalla figlia agli investigatori, non adottavano alcuna cautela volta a scongiurare il rischio che i tre ragazzi potessero venirne a conoscenza. Tanto è che ...*omissis*... dimostrava di sapere della registrazione effettuata con urgenza dalla madre subito dopo il rientro a Rosarno (v. colloquio telefonico con il padre del 13/8/2011).

La circostanza quindi che solo rispetto alla posizione della piccola ...*omissis*... non siano emersi elementi dimostrativi della compiuta percezione del peculiare clima familiare instaurato nei confronti della madre non può essere valorizzata in prospettiva contraria all'accusa, non potendo in specie da essa desumersi che la p.o. fosse stata risparmiata dall'esposizione alle vessazioni continue e sistematiche nei confronti della madre, semmai potendosi al più ritenere che la stessa non disponesse dello sviluppo cognitivo necessario ad operarne un corretto inquadramento fattuale e valoriale.

Il reato è da ritenersi dunque realizzato anche nei confronti di quest'ultima, dovendo reputarsi che al pari dei due fratelli anch'ella abbia assistito alle condotte vessatorie, fisiche e psicologiche, poste abitualmente in essere nei confronti della madre, residuando nei suoi riguardi esclusivamente un problema di esatta percezione del significato di siffatti comportamenti, tale però da non incidere sulla struttura del reato, non fosse altro che per la possibilità, costituente un dato di comune esperienza, di una manifestazione postuma, anche molto dilatata nel tempo, delle conseguenze di siffatto vissuto.

In punto di fatto si può in definitiva concludere affermando la compiuta integrazione del reato in relazione alle condotte di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'imputazione.

In punto di diritto conviene soltanto osservare che il paradigma della violenza assistita quale modalità di perpetrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. ha trovato pieno riscontro nella pur scarsa casistica applicativa, rinvenendosi nell'elaborazione giurisprudenziale taluni significativi arresti che hanno ritenuto pienamente configurabile il reato di maltrattamenti in danno di soggetti (specie vittime vulnerabili) costretti ad assistere ad episodi di violenza, fisica, verbale o psichica, consumati dall'agente non già nei loro confronti bensì in quelli di una persona ad essi legata da un particolare vincolo affettivo (tipica l'ipotesi delle violenze del marito/compagno a danno della partner alla presenza dei figli).

In tal senso i giudici di legittimità (nella sentenza n. 41142 del 2010) hanno mostrato particolare sensibilità affermando che *'integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi'*. In applicazione del principio di cui in massima i Giudici della V sezione hanno ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità dell'imputato, in ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., anche nei confronti dei figli minori, pur riconoscendo che gli atti di violenza fisica erano stati indirizzati solo alla convivente, avendo evidenziato le ricadute del comportamento del genitore sui minori, i quali avevano timore persino di andare a scuola per non poter difendere adeguatamente la propria madre e, quindi, assistevano agli atti vessatori del padre, ivi comprese le minacce di morte indirizzate alla madre.

Siffatti condivisibili principi sono stati poi confermati da Cass., sez. VI, n. 4332/2015, con cui si è opportunamente precisato che per avere possibilità di positivo inquadramento nello schema dogmatico dell'art. 572 c.p. la violenza assistita (o percepita) – cioè quella di cui i figli siano meri ma sistematici spettatori obbligati – deve presentare i caratteri propri di detta figura di reato, esigendo, oltre alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, una necessaria iterazione e persistenza nel tempo.

Orbene tali caratteri, per le ragioni ampiamente esposte, devono ritenersi certamente sussistere nella vicenda che ci occupa, essendo emersa dalle acquisizioni dibattimentali oltre che la prova piena della consumazione del reato presupposto nei confronti della vittima primaria (cioè ...*omissis*...) altresì quella della reiterazione con carattere sistematico di siffatte condotte alla presenza dei suoi tre giovani figli, per ciò indicati come pp.oo.. Da questo punto di vista, alla certezza in capo ai minori – di cui già si è detto – del regime degradante imposto alla madre da parte degli imputati (e sicuramente dello zio ...*omissis*...) fa riscontro la testimonianza dello

psicoterapeuta Sergi, il quale ha identificato, quanto meno in ...*omissis*..., una traccia marcata dell'attivazione di un meccanismo psicologico di difesa (dissociazione) volto a separare, ed a tenere tra loro assolutamente distinti per scongiurarne le inevitabili frizioni, l'elemento dell'affetto per i nonni da quello della stigma per il comportamento mantenuto verso la madre. Meccanismo, questo, che appunto – secondo la qualificata prospettazione del teste – ha costituito lo strumento per permettere ai due giovani di affrontare senza eccessivo disorientamento emotivo le quanto mai complesse dinamiche familiari già sussistenti per effetto della mancanza della figura paterna e del conseguente regime di asfissiante controllo imposto alla madre e divenute via via maggiormente destabilizzanti dopo l'allontanamento di quest'ultima da Rosarno.

Ciò chiarito non resta allora che procedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non prima però di aver speso qualche brevissima considerazione circa l'aggravante contestata ad entrambi gli imputati di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, declinata in concreto secondo il paradigma dell'agevolazione del sodalizio mafioso dei Bellocco.

...*omissis*...

Per l'imputata ...*omissis*... possono soltanto in parte spendersi analoghe considerazioni, dovendo tenersi conto del giudizio di più attenuata responsabilità espresso nei due procedimenti principali per il reato di maltrattamenti, rispetto a cui, purtuttavia, la stessa è stata ritenuta pienamente corresponsabile con riferimento ad entrambi i segmenti in cui la condotta è stata frammentata.

Non potendo dunque ulteriormente discutersi della relativa responsabilità per il delitto che fa da sfondo alla condotta qui presa in considerazione, deve allora del pari ritenersi che l'imputata abbia aderito psicologicamente, negli stessi termini di più contenuta offensività già apprezzati dal G.u.p. e dalla Corte d'Assise, anche a quest'ultimo reato. Rileva in particolare, in tale prospettiva, non soltanto l'atteggiamento omissivo serbato rispetto alle spregiudicate azioni poste in essere dai coimputati (nella prima fase il marito e il figlio e nella seconda anche i due avvocati ...*omissis*...) ma altresì il contegno propriamente commissivo osservato nell'agevolare il difficoltoso tentativo di far rientrare la figlia a Rosarno. Si deve proprio alla ...*omissis*... infatti la più incisiva persuasione nei confronti di ...*omissis*... onde indurla a tornare sui suoi passi abbandonando il percorso collaborativo. Tali suggestioni venivano tuttavia esercitate non già facendo leva sul legame affettivo di penetrante intensità esistente tra le due donne bensì sull'esplicita minaccia dell'irreversibilità della scelta e delle relative conseguenze quanto al mantenimento di un rapporto con la famiglia e soprattutto con i figli. La ...*omissis*..., quindi, forte del proprio rapporto privilegiato con la figlia, ne strumentalizzava l'intensità al bieco servizio del volere criminoso del marito, così finendo non solo per tollerarne lo scellerato agire ma diventandone essa stessa appieno partecipe dei relativi programmi criminosi e delle modalità prescelte per realizzarli.



L'intensità ed al tempo stesso l'anomalia di tale rapporto, per la presenza del fattore inquinante determinato dal modo d'essere degli altri familiari, traspare con tangibile sofferenza dal tenore della lettera lasciata da ...*omissis*... alla madre al momento della fuga da Rosarno con l'intento di affidarle, quanto meno provvisoriamente, la cura dei propri figli:

*“Non so da dove si inizia e non trovo le parole a giustificare questo mio gesto. Mamma tu sei mamma e solo tu puoi capire, un o una figlia.. so il dolore che ti sto provocando, e spiegandoti tutto almeno ti darai una spiegazione a tutto... non volevo lasciarti senza dirti niente. Quante volte volevo parlare con te e per non darti un dolore non riuscivo. Mascheravo tutto il dolore e lo giravo in aggressività, e purtroppo non potevo sfogarmi e me la prendevo **con la persona che volevo più bene.. eri tu e per questo ti affido i miei figli dove non c'è l'ho fatta io so che puoi inc... ma di un'unica cosa ti supplico, non fare l'errore mio... a loro dai una vita migliore di quella che ho avuto io, a 13 anni sposata per avere un po' di libertà... credevo potessi tutto, invece mi sono rovinata la vita perché non mi amava né l'amo, e tu lo sai. Ti supplico non fare l'errore a loro che hai fatto con me... dagli i suoi spazi... se la chiudi è facile sbagliare, perché si sentono prigionieri di tutto. Dagli quello che non hai dato a me. Ora non ce la faccio a continuare più voglio solo dirti di perdonarmi mamma della vergogna che ti provo ma **pian piano mi sono resa conto che in fondo sono sola, sola con tutti e tutto non volevo il lusso, non volevo i soldi.. era la serenità l'amore, che si prova, quando fai un sacrificio ma avere le soddisfazioni a me la vita non ha dato nulla che solo dolore, e la cosa più bella sono i miei figli che li porterò nel mio cuore, li lascio con dolore, un dolore, che nessuno mi ricompensa. Non abbatterti perché non lo farai capire ai miei figli datti forza per loro, non darglieli a suo padre non è degno di loro, stagli vicino ad ... perché in fondo è stato sfortunato ne ha subito da piccolo.. è per questo ha il carattere in quel modo, le femminucce so che ti sentono e per questo sto tranquilla ma bada lui di più.. è più debole. Io vivrò finché Dio mi lascia ma voglio capire come si può trovare la pace in me stessa. Mamma perdonami ti prego ti chiedo perdono di tutto il male che ti sto provocando. Ti dico solo che dove andrò avrò la pace non mi cercate perché vi mettono nei casini. E non voglio arrivare dove sono arrivati gli altri, per stare in pace. Ora non riesco a parlare più so solo io quello e come la sto scrivendo ma non potevo lasciarti senza dirti e darti un saluto, so che non ti abbracerò ne ti vedrò ma negli occhi ho solo te e i miei figli. Ti voglio bene.. mamma abbraccia i miei figli come hai sempre fatto e parlagli di me non lasciarli a loro non sono degni di loro di nessuno. Mamma Addio e Perdonami, Perdonami se puoi. So che non ti vedrò Mai perché questa sarà la volontà del Onore, che ha la famiglia per questo che avete perso una figlia Addio ti vorrò sempre bene Perdonami ti chiedo perdono. Addio”.*****

La ...*omissis*..., in definitiva, diversamente da quanto suggestivamente opinato dalla difesa, va considerata tutt'altro che una vittima, tale non potendosi a ben vedere considerare la donna/madre che in ambienti familiari pervasi da una penetrante cultura di 'ndrangheta non soltanto tollerò la perpetrazione di reati da parte dei prossimi congiunti anche nei confronti di familiari legati da stretti vincoli di parentela (e ciò già basterebbe per inferirne una corresponsabilità in forza della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p.) ma si renda anzi partecipe dei predetti comportamenti nella piena condivisione degli scopi che li animano. Quanto, appunto, verificatosi nel caso di specie, non avendo esitato l'imputata a collaborare col marito (con adesione al progetto criminoso di intensità variabile a seconda della fasi) per la riuscita del piano messo a punto pure a costo di coinvolgere i giovanissimi nipoti nelle attività a tal fine necessarie (basti pensare al modo in cui ella aveva costantemente assecondato i desiderata del marito e del figlio ... quanto al regime di guardiania nei confronti della figlia ..., di cui i figli, coinvolti nelle uscite strettamente

familiari nonché consapevoli dell'impossibilità per la madre di usare telefoni cellulari ed internet, avevano pienamente contezza).

A fronte di tale deplorabile contegno, pur nella certezza che la pena della giustizia ordinaria risulterà all'imputata ben più sopportabile di quella con cui giornalmente, per il resto della sua vita, dovrà fare i conti per le tragiche circostanze della scomparsa della figlia, congrua ed equa si ritiene la pena in aumento nella misura già indicata di mesi dieci.

...*omissis*...